

Repertorio n° 168.724

Raccolta n° 40.446

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta
del mese di maggio

30 maggio 2024

in Padova, Via A. Cavalletto n. 23, alle ore 14,25

Avanti a me dottor Giuseppe Ponzi Notaio in Monselice, con
studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Padova,

è presente:

- **CAMPORESE MAURIZIO** nato a Padova il 22 settembre 1968 e
residente a Limena (PD) in Via Europa n. 10, codice fiscale:
CMP MRZ 68P22 G224Q, cittadino italiano,
della cui identità personale io notaio sono certo.

Il sopramenzionato comparente, nella sua veste di Presidente
del Consiglio Direttivo della:

**"Associazione sportiva dilettantistica INTELLIGHENZIA
PROJECT"** in sigla "A.S.D. INTELLIGHENZIA PROJECT", senza
fini di lucro, con sede legale e domicilio fiscale in Padova
Corso Tre Venezie n. 20 int. 6, Associazione con personalità
giuridica di diritto privato iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Veneto
al n. 737 giusta decreto n. 4 del 20 gennaio 2014, codice
fiscale 92165390284,
mi richiede di ricevere il verbale di assemblea degli
associati della predetta Associazione convocata, in seconda
convocazione, in questo luogo, per questo giorno ed ora onde
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione dello statuto dell'ASD Intelligenzia
Project in conformità a quanto richiesto dalla F.A.S.I.
(Federazione Arrampicata Sportiva Italiana),
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
Sociale il Signor CAMPORESE MAURIZIO, Presidente del
Consiglio Direttivo, che dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
in prima convocazione per il giorno 29 maggio 2024 alle ore
7.30 ed in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2024
alle ore 14.30 in Padova Via Cavalletto n. 23, mediante
avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale,
- che sono presenti gli Associati: Camporese Maurizio,
Billoro Luigi, Franco Edoardo, Luise Andrea, Quaglia Luca
- che è presente l'organo amministrativo nella persona di se
medesimo, Presidente del Consiglio Direttivo e Revisore dei
Conti, e dei Signori Billoro Luigi (Vice Presidente), Franco
Edoardo (rappresentante dei tecnici), Quaglia Luca
(rappresentante degli atleti), Luise Andrea (segretario),
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente

Registrato a Padova
il 19/06/2024
al n. 21744
Serie 1T

informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto non si oppongono alla loro trattazione.

Il Presidente dà altresì atto di aver accertato l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire.

Tutto ciò constatato e considerato il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno anzi riportato ed invita me Notaio a redigere il verbale.

Aperta la discussione, il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea degli Associati in data 14 novembre 2023, di cui all'atto per me Notaio rep. 167941 registrato a Padova il 30 novembre 2023 al n. 41558 Serie 1T, ha approvato il nuovo testo dello statuto al fine di adeguarlo al D. Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).

Lo statuto così approvato è stato successivamente trasmesso alla "Federazione Arrampicata Sportiva Italiana" la quale ha suggerito ulteriori modifiche, sempre al fine di rendere conforme lo statuto a quanto previsto nel D. Lgs. 36/2021.

Pertanto il Presidente dà lettura all'assemblea del nuovo testo dello statuto composto di n. 30 (trenta) articoli evidenziando le modifiche apportate rispetto al testo attualmente in vigore. In particolare, sono stati modificati:

- * l'articolo 1, relativo alla denominazione e alla sede,
- * l'articolo 3, relativo allo scopo e oggetto,
- * gli articoli 4 e 5, relativi ai soci,
- * l'articolo 15, relativo alle assemblee,
- * l'articolo 20, relativamente alla durata in carica del Consiglio Direttivo.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità,

D E L I B E R A

1) di approvare in toto le proposte del Presidente e, quindi, di approvare, conseguentemente, nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi 30 (trenta) articoli di cui si compone, il nuovo Statuto regolante la vita dell'Associazione, statuto che, letto da me Notaio al comparente, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per costituirne parte integrante ed essenziale;

2) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 14,55

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - La parte dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua

documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, da me letto con l'allegato al comparente il quale, a mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupa cinque facciate di due fogli

Sottoscritto alle ore 14,55

Firmato: MAURIZIO CAMPORESE

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e del D.Lgs. 36/2021 è costituita l'"Associazione sportiva dilettantistica INTELLIGHENZIA PROJECT" in sigla "A.S.D. INTELLIGHENZIA PROJECT", senza fini di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Padova (PD) Corso Tre Venezie n. 20 int. 6.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo senza che costituisca modifica dello statuto.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Essa aderisce, accettandone lo Statuto, alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana F.A.S.I. e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

L'associazione sportiva dilettantistica INTELLIGHENZIA PROJECT è un'associazione apolitica senza scopo di lucro ed è pertanto soggetta al divieto di distribuzione degli utili in vita e in caso di scioglimento dell'associazione.

Nella denominazione e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" anche in sigla.

L'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, le norme e direttive del Coni, del CIP, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività

è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese quelle di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate alla montagna, arrampicata sportiva, escursionismo;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati,
- f) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà, nei limiti previsti con D.Lgs. 36/2021 semprechè secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, svolgere attività ricreativa in favore dei soci ivi compreso:

- ° allestire e gestire punti di ristoro e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- ° effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi per autofinanziamenti;
- ° esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività ricreative e culturali, partecipare a manifestazioni fieristiche, svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, predisporre cataloghi e qualsiasi mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- ° svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno di collaborazioni anche a titolo oneroso di tecnici esperti

del settore.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (F.A.S.I.) cui aderirà, per sé e per i propri tesserati.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme statutarie e i regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività federale. L'associazione si adegua ai dettami della disciplina vigente per le ASD normata dal Dlgs. 28/02/2021 n.36 e s.m.i.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della FA-SI, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

TITOLO III

Socio

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.A.S.I. e dei suoi organi..

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati ivi compreso l'elettività alle cariche sociali.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dovrà essere sempre motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale. La quota associativa dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alla elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
- al pagamento della quota associativa.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'assemblea degli associati.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art. 9.

TITOLO V

Patrimonio dell'Associazione

Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed

è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale,
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Risorse economiche

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- quote derivanti dall'utilizzo delle strutture associative,
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.11;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di qualunque altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Assemblee

Art. 15 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso

scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione con la precisazione che quest'ultima dovrà avvenire almeno in un giorno successivo a quello della prima. Detto avviso dovrà essere affisso nei locali della sede legale almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto o anche il voto per corrispondenza.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo,
- b) procede alla nomina delle cariche sociali,
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

Art. 18 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla perso-

na designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati, che non ricoprono analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari,
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi,
- c) compilare i regolamenti interni,
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso ed esclusione degli associati,
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome,
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione,
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art. 21 - Agli amministratori dell'Associazione è vietato ricoprire qualsiasi carica in altri Enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Art. 22 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con i primi non eletti mediante ap-

posita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 23 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore Unico

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'organo di revisione può essere anche monocratico. Anche in tal caso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori o il Revisore hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori o del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO VII

Patrimonio e scritture contabili

Art. 26 - Il rendiconto economico

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economi-

co-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 27 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VIII

dei lavoratori e volontari

Art. 28 - Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di un rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO IX

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di un numero di soci pari a quello previsto per le assemblee straordinarie. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021.

Norma finale

Art. 30 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firmato: MAURIZIO CAMPORESE

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.